



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17 del 27-02-2019

OGGETTO

SERVIZIO INFORMAGIOVANI. INDIRIZZI PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO O DI PROMOZIONE SOCIALE, AI SENSI DELL'ART. 56 D.LGS. N. 117/17 (CODICE DEL TERZO SETTORE).

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 19:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe	SINDACO	P
Nazzaro Anna	VICE SINDACO	P
Palladino Nunzia	ASSESSORE	P
Urciuoli Stefania	ASSESSORE	P
Del Mauro Massimiliano	ASSESSORE	P
Musto Mirko	ASSESSORE	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 79/18 si impartivano indirizzi al Servizio Politiche giovanili affinché provvedesse alla predisposizione di specifico Avviso per l'affidamento della gestione del Servizio Informagiovani mediante idonea procedura di gara rivolta ad Enti del Terzo Settore;
- con determina VII Settore n. 227 del 26/10/2018 si approvavano gli atti di gara per procedere allo svolgimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, D.Lgs n. 50/16 per l'individuazione di operatori appartenenti al Terzo Settore interessati alla gestione dei servizi del Centro Informagiovani del Comune di Atripalda per il biennio 2019-2020, rinnovabile per ulteriori 2 anni, mediante piattaforma MEPA, con affidamento secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;

Considerato che:

- il principio della sussidiarietà è entrato a far parte dell'ordinamento giuridico italiano attraverso il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, che lo ha qualificato come principio cardine dell'Unione Europea, che è stato poi ulteriormente confermato dalla Costituzione Europea;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL secondo cui *“i Comuni e le Province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;
- l'art. 118 della Costituzione sancisce che i Comuni devono favorire l'autonoma iniziativa di singoli ed associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio della sussidiarietà;

Considerato che:

- con l'approvazione del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore) si è provveduto a rivedere la materia degli enti che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa (c.d. onlus e/o no profit), dando attuazione alla Legge 6 giugno 2016, n. 106, *“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”*;
- la legge delega definisce immediatamente tra le finalità, al comma 1 dell'art. 1, il *“Terzo settore”* come *“il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche”*;
- la nuova disciplina si pone come obiettivo riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo;
- il Codice del Terzo settore, in adesione agli obiettivi della legge delega, valorizza l'associazionismo, l'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, favorendo l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali;
- questi meccanismi di integrità operano su due distinti profili, da una parte, con la possibilità di erogare contributi a sostegno delle iniziative svolte dai soggetti individuati dalla norma,

dall'altra parte, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, nonché il convenzionamento di servizi (ex artt. 55 e 56 del cit. codice);

- in effetti, per ciò che interessa, l'art. 56 “Convenzioni” del D.Lgs. n. 117/2017, autorizza le Amministrazioni pubbliche (secondo l'inquadramento dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ad individuare, se presenti nel mercato e a condizioni più favorevoli, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, con cui sottoscrivere convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;
- il primo comma dell'art. 56, del codice del Terzo settore, abilita un *favor* verso queste organizzazioni, che non sono operatori economici ma che possono ugualmente svolgere servizi, purché sia dimostrata la convenienza economica rispetto ad un eventuale operatore presente nel mercato.

Visto l'art. 56 del Codice del Terzo Settore, integrato dall'art. 13, comma 1, dal D.Lgs. n. 105/2018, che prevede testualmente che: “1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. 3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzion

e
”;

Considerato che il Codice del Terzo Settore ha fissato gli elementi costitutivi delle convenzioni a rimborso, elementi che le differenziano dagli appalti di servizi e che possono essere così riassunti:

- apporto prevalente e determinante dei volontari nello svolgimento delle attività;

- divieto di retribuire i volontari, se non a titolo di mero rimborso per le spese sostenute e documentate. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
- impiego di lavoratori, nella misura necessaria a qualificare o specializzare l'attività. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;
- contenuto e modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
- condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge;
- durata del rapporto convenzionale;
- copertura assicurativa dei volontari, i cui oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica;
- modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti;
- modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Precisato che i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

- l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovvero a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- il poter dimostrare “*adeguata attitudine*” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Considerato, inoltre, che il comma 3 del citato articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “*mediante procedure comparative riservate alle medesime*” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

Rilevato che:

- gli articoli da 98 a 104 del Codice del Terzo Settore contengono la disciplina transitoria, in conformità della quale continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del Decreto legislativo in esame, nel termine di mesi diciotto dalla data della sua entrata in vigore;
- il requisito dell'iscrizione al Registro del Terzo Settore si intende soddisfatto da parte degli Enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;

Dato atto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale, nel perseguimento dei propri obiettivi strategici e programmatici, avvalersi per la gestione del Centro InformaGiovani e per la progettazione, realizzazione ed attuazione di attività sociali/ricreative che saranno programmate nel triennio 2019/2021, del supporto e della collaborazione di un'Associazione di volontariato, mediante stipulazione di una convenzione con rimborso delle spese debitamente documentate a norma dell'art. 56 del D.Lgs 117/2017, previa procedura comparativa nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

Ritenuto opportuno trasferire la competenza a provvedere in merito dal Settore VII in ragione delle evidenti ed oggi aggravate carenze di personale in organico al quale affidare la gestione delle predette attività procedurali;

Ritenuto fornire nuovi indirizzi al fine di addivenire alla stipula di una convenzione, in conformità all'articolo 56 del Codice del Terzo Settore, finalizzata al supporto nella gestione del Centro Informa Giovani comunale in favore della popolazione giovanile, quale attività e servizio sociale di interesse generale, in quanto più favorevole rispetto al ricorso al mercato;

Riconosciuta la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il presente atto non necessita di parere tecnico/contabile in quanto atto d'indirizzo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D.Lgs. 3/07/2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore: rapporti tra P.A. e Volontariato"
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime dei presenti,

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

DELIBERA

1. **Di Considerare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. **Di Dare Atto** che il Servizio InformaGiovani del Comune di Atripalda è qualificato, quale attività e servizio sociale di interesse generale in favore della popolazione giovanile, attività per la quale risulta più favorevole il convenzionamento ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/17 rispetto al ricorso al mercato;
3. **Di Affidare** al Responsabile del Settore IV- Servizio II la gestione del Servizio Informagiovani in ragione delle aggravate carenze di personale in organico al Settore VII:
4. **Di Fornire Indirizzi** al Responsabile del Settore IV- Servizio II di:
 - a. procedere alla stipulazione di una convenzione, in conformità all'art. 56 del Codice del Terzo Settore, per il supporto nella gestione del Centro Informa Giovani comunale e per la progettazione, realizzazione ed attuazione di attività sociali/ricreative che saranno programmate nel triennio 2019/2021, avvalendosi di una Associazione di volontariato, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento e quindi previa procedura comparativa;
 - b. predisporre specifico Avviso pubblico contenente i criteri di selezione e lo schema di convenzione;
 - c. **Di Fornire Indirizzi** al Responsabile del Settore VII di provvedere, di conseguenza, alla revoca dell'appalto di servizi di cui alla determina VII Settore n. 227/18 ed alla prosecuzione del servizio secondo le attuali modalità di gestione sino alla stipula della nuova convenzione ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore del procedimento
5. **Di Stabilire** che il rimborso spese per le attività, individuate nella stipulanda convenzione: non possa avere natura forfettaria; sia contenuto entro il limite massimo di euro 15.000,00 annui, con riferimento alle sole spese effettivamente sostenute in relazione alla collaborazione per le attività di cui sopra; sia liquidato previa presentazione dei documenti giustificativi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri per l'impiego di volontari (spese viaggio/vitto nel limite massimo annuale di euro 12.000,00 per n. 2 volontari), oneri

relativi alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e per la RCT, oneri di formazione volontari, oneri indiretti imputabili all'attività oggetto di convenzione, oneri pulizia sede, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili;

6. **Di Stabilire**, altresì, che la convenzione di collaborazione abbia la durata di anni tre, rinnovabili;
7. **Di Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione e con voti unanimi.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 14-03-2019

Dal Municipio, li 14-03-2019

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-02-2019

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 14-03-2019

Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 14-03-2019

Il Segretario Generale
Dott.Iorio Beniamino